

COMUNE DI TRIESTE

Allegato I

C.F. e P.IVA n. 00210240321

Rep\Racc. n.

Area Affari Generali e Istituzionali

Prot. n.

Ufficio Contratti

OGGETTO: Affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di collaborazione tecnica alle procedure espropriative – durata: 12 mesi.

L'anno D U E M I L A O T T O - il giorno del mese di in una sala del Municipio di Trieste.

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. dd....., a firma del Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare - Espropri e per le motivazioni ivi addotte, è stato affidato, previa procedura comparativa, al l'incarico di cui all'oggetto presso il Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare - Espropri, approvando contestualmente lo schema di contratto regolante i rapporti tra le parti ed assumendo il relativo impegno di spesa;

visto l'art. I del D.P.R. 3.6.1998, n. 252;

tutto ciò premesso e considerato,

tra il Comune di Trieste - rappresentato dalla dott.ssa **Giuliana CICOGNANI** – Direttore dell'Area Affari Generali ed Istituzionali - domiciliata agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale stipula il contratto in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c) del D.L.vo 267/2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e (Cod. Fisc.)
nato a il, residente a e
domiciliato a in Via n. – in seguito
detto anche "prestatore d'opera"- si conviene e stipula quanto segue:

ART. I – Oggetto dell'incarico

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, affida a che accetta, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di collaborazione tecnica con la PO Espropri del Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare - Espropri, alle procedure espropriative, in particolare per lo svolgimento delle attività programmate di cui all'Allegato 2, parte integrante al presente atto.

ART. 2 – Modalità di svolgimento dell'incarico

L'incarico di cui al precedente art. 1) dovrà essere eseguito con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica tra il prestatore d'opera e gli uffici e dipendenti comunali, salvo il controllo e la vigilanza dell'Ufficio competente.

Per le attività di cui al precedente art. 1) il Comune metterà a disposizione del prestatore d'opera una postazione di lavoro presso la Posizione Organizzativa Espropri del Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare - Espropri.

Il prestatore d'opera dichiara di non essere in possesso della partita IVA e che trattasi di collaborazione coordinata e continuativa. Dichiara altresì di essere iscritto alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 26 e seguenti della Legge n. 335/95.

Ai sensi dell'art. 5 del D.L.vo n. 38 dd. 23.2.2000 verrà trattenuta una quota per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Le prestazioni di cui al presente contratto si intendono rese ai sensi degli artt. 47 e 49 del DPR n. 917/86 come da ultimo modificato dalla Legge n. 342/2000 (redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente).

Il rapporto contrattuale tra il Comune e è contenuto totalmente nel presente atto, sicché dallo stesso non sorgano rapporti di sorta.

ART. 3 - Termini

L'incarico decorre dalla data del ed ha la durata di 12 mesi.

ART. 4 – Diritti e riservatezza

Nello svolgimento dell'attività il prestatore d'opera s'impegna ad osservare la massima riservatezza, rinunciando sin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente, il quale ne può disporre liberamente.

ART. 5 – Corrispettivo

Il corrispettivo per l'espletamento della prestazione di cui al presente incarico viene fissato ed accettato in complessivi Euro 18.756,00.= al lordo della ritenuta IRPEF, del contributo previsto dall'art. 2, punto 26 e seguenti della Legge 8.8.1995 n. 335, nonché del contributo ex art. 5 del D.L.vo 23.2.2000 n. 38.

I pagamenti verranno effettuati con cadenza mensile previa autorizzazione dell'Ufficio competente.

In occasione di ogni versamento verrà trattenuta una somma pari al 5% a titolo di cauzione sul puntuale adempimento delle ulteriori prestazioni. L'ammontare delle ritenute effettuate sarà liquidato alla scadenza del contratto, previo accertamento del rispetto delle obbligazioni previste dal presente atto.

ART. 6 – Risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto con determinazione motivata dall'Amministrazione comunale nel caso di gravi ed ingiustificati ritardi, imputabili al prestatore d'opera, nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, o in ogni caso di grave inadempimento alle

obbligazioni previste nello stesso atto.

La risoluzione per le ipotesi sopra indicate comporterà l'incameramento, a titolo di penale, delle trattenute del 5% effettuate sugli eventuali corrispettivi già liquidati per le prestazioni parziali già eseguite, salvo il diritto del Comune al risarcimento di eventuali danni.

ART. 7 - Recesso

Il prestatore d'opera può recedere dal contratto solo per gravi e giustificati motivi.

Il Comune può recedere dal contratto in qualunque momento, per ragioni di pubblico interesse. In tal caso il prestatore d'opera ha diritto di ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento.

ART. 8 - Penali

In caso di inadempimento di minore gravità, non rientrante nei casi di cui al precedente articolo 6) ed imputabile al prestatore d'opera, potrà essere comminata una penale la cui entità potrà variare, in relazione alla gravità dell'inadempimento, da un minimo di Euro 20,00.- ad un massimo di Euro 200,00.-. La gravità dell'inadempimento, al fine della quantificazione della penale, verrà accertata a seguito di un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Qualora, per motivi imputabili al committente, il prestatore d'opera non possa dare seguito alle attività a lui demandate, verrà liquidato al medesimo un importo corrispondente alla prestazione svolta fino a quel momento e verranno restituite le ritenute già effettuate a titolo di cauzione sui compensi erogati per le prestazioni precedentemente adempiute.

ART. 9 – Rinvio alle norme vigenti

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

ART. 10 – Controversie

Ogni e qualsivoglia controversia che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente contratto e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Trieste.

ART. 11 - Domicilio

Agli effetti del presente atto, il prestatore d'opera elegge domicilio a Trieste con recapito in Via

ART. 12 - Spese

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse derivanti dal presente atto sono a carico del prestatore d'opera

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro 18.756,00.-.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 p.to I e 10, Tariffa Parte II, del D.P.R. 131/86.

Fatto in unico originale, letto, approvato e sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C., in quanto applicabile, il prestatore d'opera dichiara di approvare specificamente gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 del presente atto.

G:/SI0/DELBIANCO/Collaborazioni-Stage/Nuova disciplina/schema contrattuale
cococo per espropri